



**CITTA' DI SAN SEVERO
PROVINCIA DI FOGGIA**

-----<oOo>-----

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTROLLI
INTERNI.**

Approvato con delibera di G.C. N. 236 del 12.10.2004

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTROLLI INTERNI

CAPO I

NUCLEO DI VALUTAZIONE

ART. 1

Istituzione del Nucleo di Valutazione e della Commissione Interna

1. Il presente Regolamento disciplina i controlli interni previsti dall'art.147 del D. Lgs. 267/2000.
2. Il Comune istituisce, a tal fine, il Nucleo di Valutazione e la Commissione interna.
3. Il Nucleo svolge le funzioni di cui alle lettere b (controllo di gestione), c (valutazione della dirigenza), d (valutazione e controllo strategico) dell'art.147, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.
4. La Commissione interna svolge il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui alla lett. a del predetto art.147, comma 1.

ART. 2

Composizione, durata e compensi del nucleo

1. Il nucleo di valutazione viene nominato dalla giunta ed è composto di tre membri, di cui uno con funzioni di presidente. Il presidente ed i due componenti del nucleo di valutazione vengono scelti per le loro capacità ed esperienze professionali, tra persone esterne al comune, che rivestono la qualifica di docenti, dirigenti di enti locali anche in quiescenza da meno di un triennio e liberi professionisti iscritti ai relativi albi. Almeno uno dei

componenti dovrà essere specializzato in materie giuridico-amministrative e l'altro in materie economico-finanziarie aziendali.

2. Il nucleo dura in carica per un periodo non superiore al mandato elettivo del sindaco in carica e può essere revocato in qualunque momento per motivate ragioni di inefficienza debitamente documentate. I medesimi componenti sono revocabili per gravi inadempienze o per accertata inerzia. In caso di dimissioni – che sono irrevocabili ed immediatamente efficaci - la giunta provvederà alla surroga e i nuovi componenti rimarranno in carica fino alla residua durata del mandato. In caso di assenza, senza giustificato motivo e per due volte consecutive, dalle riunioni del nucleo, i componenti saranno dichiarati automaticamente dimissionari e si procederà alla relativa surroga. In caso di accordi di programma stipulati con altri comuni i componenti sono tenuti ad aderirvi salvo rideterminazione del compenso spettante. In caso di mancata adesione saranno dichiarati decaduti da tutti gli incarichi in essere.
3. Valgono le ipotesi di incompatibilità di cui al comma 1 dell'art.2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti della giunta e del consiglio comunale. Un componente del nucleo svolgerà anche le funzioni di segretario. Il nucleo si riunisce ordinariamente almeno una volta al mese e straordinariamente ogni volta che vi siano particolari e straordinarie esigenze connesse alla funzionalità della struttura organizzativa dell'ente. Le riunioni non sono pubbliche. Le sedute, la cui convocazione è disposta dal presidente o dal sindaco, sono valide anche con la presenza di due soli componenti. Le deliberazioni si intendono validamente adottate anche se votate a maggioranza; ove i componenti presenti sono due, le deliberazioni vanno adottate all'unanimità.
4. Al presidente del nucleo e ai componenti spetta un compenso pari al 50% di quello spettante ai componenti del collegio dei revisori, nonché il rimborso delle indennità per l'uso del mezzo proprio, se dovute.

5. Il nucleo di valutazione può essere nominato anche in forma associata con altri comuni.

ART. 3

Controllo di gestione

1. Il nucleo verifica efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati e perseguendo, in particolare, la realizzazione delle seguenti finalità:
 - a) monitoraggio sotto il profilo economico del raggiungimento degli obiettivi concordati fra gli organi e i soggetti responsabili degli indirizzi e degli obiettivi e i soggetti responsabili della gestione dei risultati;
 - b) analisi dello sviluppo dell'attività dell'Amministrazione secondo il principio di economicità, inteso quale impiego delle risorse rispondente al soddisfacimento delle esigenze dei soggetti amministrati;
 - c) supporto alle decisioni di coordinamento delle attività nel caso di più centri decisionali ed operativi autonomi;
 - d) sollecitazione dell'attività dell'Amministrazione qualora, per situazioni critiche di inerzia o di inefficienza decisionale o funzionale si registrino ritardi rispetto ai tempi previsti per la formulazione dei programmi o la realizzazione dei progetti;
 - e) cura degli adempimenti posti a carico dell'organo preposto al controllo di gestione dalle norme legislative e regolamentari in materia, in particolare dal D. L. 168/04, convertito in legge con modifiche.
2. Le analisi e gli strumenti predisposti dal nucleo sono impiegati dagli Amministratori in termini di programmazione e controllo e dai Dirigenti dei settori in termini direzionali in ordine alla gestione e ai risultati.

3. Il nucleo ha accesso ai documenti amministrativi ed al sistema informatizzato di gestione degli stessi e può ottenere da ciascun settore qualsiasi atto o notizia rilevante ai fini della propria attività.

ART. 4

Valutazioni delle prestazioni del segretario, dei dirigenti e del personale incaricato di posizione organizzativa

1. Annualmente, a fine esercizio finanziario, il nucleo - in base a criteri e procedure predeterminati dalla giunta comunale - procede alla valutazione dei risultati delle attività dei dirigenti e del personale dipendente inquadrato nella categoria professionale "D", incaricato di posizione organizzativa, nonché del segretario comunale, correlativamente, per quest'ultimo, al conseguimento degli obiettivi assegnati e tenendo conto del complesso degli incarichi aggiuntivi conferiti, ad eccezione dell'incarico di funzione di direttore generale, ai fini dell'erogazione allo stesso specificatamente della retribuzione di risultato.
2. In base alle conclusioni del nucleo, gli organi di gestione di cui al precedente comma rispondono dei risultati ottenuti. La valutazione positiva dà anche titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato; se i risultati sono parzialmente positivi, detta retribuzione viene decurtata in proporzione.
3. Ai sensi del combinato disposto degli artt.50, comma 10, 97, comma 4, lett. d), e 107 del D. Lgs. 267/2000, il sindaco, nei confronti del segretario comunale e del dirigente, e il dirigente, nei confronti del personale assegnatogli ed inquadrato nella categoria professionale "D", incaricato di posizione organizzativa, prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione non positiva, acquisisce in contraddittorio, nel termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione, le valutazioni del

dipendente interessato anche assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persona di sua fiducia; la stessa procedura di contraddittorio vale anche per la revoca anticipata degli incarichi relativi alla retribuzione in posizione.

4. Gli incarichi relativi alle posizioni organizzative possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di specifico accertamento di risultati negativi di gestione. La revoca dell'incarico comporta la perdita della retribuzione di posizione. In tal caso il dipendente, non appartenente alla qualifica dirigenziale, resta inquadrato nella categoria di appartenenza e viene restituito alle funzioni del profilo di appartenenza.
5. Per il personale di qualifica dirigenziale e per il segretario comunale, ai fini della revoca dei relativi incarichi e della loro valutazione, si applicano altresì le specifiche disposizioni contrattuali in vigore.

ART. 5

Valutazione e controllo strategico

1. Il nucleo, nell'esercizio dell'attività di valutazione e controllo strategico mira a verificare, in funzione dell'esercizio dei poteri di indirizzo da parte dei competenti organi, l'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed altri atti di indirizzo politico. L'attività stessa consiste nell'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e/o degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, nonché nella identificazione degli eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilità per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi.
2. Il nucleo riferisce in via riservata agli organi di indirizzo politico sulle risultanze delle analisi effettuate. Esso di norma supporta il sindaco

anche per la valutazione del segretario comunale e dei dirigenti che rispondono direttamente al sindaco medesimo per il conseguimento degli obiettivi da questi assegnatigli.

3. Esso redige almeno annualmente una relazione sui risultati delle analisi effettuate, con proposte di miglioramento della funzionalità della struttura organizzativa dell'ente.

CAPO II

COMMISSIONE INTERNA

ART. 6

Composizione e durata della Commissione interna

1. La Commissione interna è composta dal Segretario Generale – Presidente, dal Responsabile del Servizio economico – finanziario e dall'Avvocato inquadrato nei ruoli del comune. Svolge le funzioni di segretario un dipendente dell'ufficio di Segreteria Generale individuato dal Presidente.

ART. 7

Controllo di regolarità amministrativo – contabile

1. La Commissione interna garantisce, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, giusta art.147, comma 1, lett.a del D. Lgs. n.267/2000.

ART. 8

Atti soggetti a controllo

1. Il controllo è obbligatorio per le determinazioni e per gli atti dei dirigenti/responsabili degli uffici e servizi comportanti impegno di spesa o comunque aventi rilevanza esterna; facoltativo per gli altri atti.

ART. 9

Conclusione del procedimento

1. La Commissione segnala eventuali presenze nella determina / atto di vizi di legittimità e/o di irregolarità amministrativo/contabile ai dirigenti/responsabili competenti titolari dell'atto, che potranno eventualmente agire anche in via di autotutela.

La stessa segnalazione dovrà essere inviata al Sindaco con tempestività e comunque non oltre il lunedì successivo alla riunione della Commissione.

Dell'attività di controllo viene tenuto un apposito registro e, trimestralmente, viene data una sintetica rendicontazione al Sindaco ed al Nucleo di Valutazione.

ART. 10

Norma finale

Restano valide le precedenti disposizioni, in particolare quelle contenute nel CDI o concordate con le OO.SS. e la RSU, non in contrasto con il presente regolamento.